

IMPOSTE DIRETTEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Riforma del reddito da lavoro autonomo***La riforma del reddito da lavoro autonomo: focus su compensi a cavallo d'anno e rimborsi spese.*

L'art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha introdotto una **revisione del lavoro autonomo con decorrenza 2024**, salvo alcune eccezioni.

Viene stabilito che **sia reddito da lavoro autonomo** la differenza tra tutte le somme e i valori percepiti (principio di cassa) a qualunque titolo in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, anche in questo caso salvo espresse deroghe. Pertanto, viene sostituito il sostantivo "compensi" con "tutte le somme e valori percepiti a qualunque titolo".

Una delle suddette deroghe sta nelle **somme percepite a cavallo d'anno**.

In precedenza, poteva verificarsi questa situazione: il professionista A ha dato l'ordine del bonifico per pagare la prestazione del professionista B il 31.12.X. Il professionista A registra il pagamento nell'anno X e, quindi, predispone la CU e il 770 relativi all'anno X. Il professionista B invece riceve il pagamento il 2.01.X+1 e, pertanto, inseriva tale compenso nell'anno X+1 e indicava la ritenuta subita nel Modello Redditi relativo all'anno X+1.

Ora la medesima situazione, ai sensi dell'art. 5, c. 1 D.Lgs. 192/2024, ultimo periodo, viene risolta in questo modo (evitando una discrasia temporale tra committente e percettore): il professionista A registra il pagamento nell'anno X e, quindi, predispone la CU e il 770 relativi all'anno X. Il professionista B deve imputare le somme, percepite nell'esercizio X+1, nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per il professionista A (committente - sostituto d'imposta) di effettuare la ritenuta, quindi nel caso in esempio nell'esercizio X.

Nulla cambia rispetto al passato invece nel caso in cui il **committente sia un privato**, se tale cliente effettua il bonifico il 31.12.X e le somme vengono accreditate al professionista (B) il 2.01.X+1, il professionista le registrerà nell'anno X+1.

Altra novità ha riguardato il tema dei **rimborsi spese**: l'art. 5, c. 2 ha disposto che **non concorrono a formare reddito da lavoro autonomo le somme percepite a titolo di:**

- rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente;
- riaddebito delle spese sostenute per l'uso comune di immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per servizi connessi.

Pertanto, a differenza del passato, tali somme riaddebitate non fanno reddito in capo al professionista e analogamente tali spese non sono deducibili in capo al medesimo professionista.

Tuttavia, questa novità **avrà decorrenza 2025**, poiché le ritenute 2024 sono già state operate sulle somme conteggiate come prima della riforma.

Questa novità ha rilevanza soprattutto per i **professionisti forfetari** perché, salvo chiarimenti, potranno emettere fatture non facendo concorrere a tassazione il rimborso analitico, ma di converso i costi non avevano rilevanza analitica in passato come oggi dopo la riforma.